

R.D. 6-4-1924 n. 674

Approvazione del regolamento generale universitario.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1924, n. 120

**4.** Ogni università e istituto superiore pubblica, entro il mese di gennaio di ciascun anno accademico, il suo annuario che contiene:

1° lo statuto; il regolamento interno del personale posto a carico del bilancio della università o istituto: i regolamenti della «Cassa scolastica» e dell'«Opera»; il regolamento interno per le spese ad economia;

2° le convenzioni di qualsiasi genere riguardanti il mantenimento e il funzionamento della università o istituto e l'incremento degli studi;

3° l'elenco delle fondazioni, borse od assegni e le norme relative;

4° il rendiconto consuntivo dell'anno finanziario precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso;

5° l'indicazione delle varie autorità accademiche;

6° l'elenco nominativo dei professori ufficiali e dei liberi docenti con l'indicazione della materia da ciascuno professata;

7° il sommario dei corsi che durante l'anno accademico sono tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

8° il calendario scolastico e gli orari dei singoli corsi;

9° l'elenco nominativo del personale di amministrazione assistente e tecnico;

10° le statistiche, redatte in forma di tabelle, dei laureati e diplomati nell'anno precedente e degli studenti iscritti in ciascuna facoltà e scuola, con indicazione dell'anno in corso;

11° tutti gli altri dati statistici relativi al funzionamento dell'università o istituto;

12° l'elenco delle pubblicazioni fatte dai professori ufficiali, liberi docenti, aiuti e assistenti nell'anno accademico precedente;

13° tutte quelle altre notizie che il senato accademico o il consiglio della scuola crederà utile inserire.